

**Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea
legislativa regionale nella seduta n. 149 del 9 aprile 2024**

**RICONOSCIMENTO DELLA CITTA' DI FILOTTRANO COME
"CITTA' MARCHIGIANA DELLA SARTORIA ARTIGIANALE"**

**Articolo 1
(Finalità)**

L'articolo definisce la finalità della legge, volta a valorizzare la storia e lo stile dell'attività sartoriale divenuta emblema dell'artigianato marchigiano.
Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a definire l'oggetto e la finalità della legge, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 2
(Riconoscimento)**

L'articolo dispone il riconoscimento di Filottrano quale "Città marchigiana della sartoria artigianale".
Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 3
(Obiettivi)**

L'articolo puntualizza quali sono gli obiettivi perseguiti dal riconoscimento di cui all'articolo 2.
Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 4
(Premio "Filottrano città marchigiana della sartoria artigianale")**

L'articolo, al comma 1, istituisce il Premio regionale "Filottrano città marchigiana della sartoria artigianale".
Il comma 2 disciplina i tempi ed i modi di assegnazione del premio di cui al comma 1, prevedendo l'istituzione e la composizione di una apposita Commissione.
Il comma 3 stabilisce che la partecipazione alla Commissione indicata al comma 2 è a titolo gratuito.
Il comma 4 dispone che il premio può essere organizzato dal Comune di Filottrano, anche in collaborazione con la Regione.
Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale in considerazione del fatto che il premio si sostanzia in un riconoscimento di carattere non economico ma simbolico e la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

**Articolo 5
(Invarianza finanziaria)**

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non derivano né possono derivare nuovi oneri, e che dall'attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. La legge, infatti, si limita essenzialmente a identificare la città di Filottrano come emblema della sartoria artigianale della regione e ad individuare gli obiettivi del riconoscimento (conoscenza dello stile sartoriale, valorizzazione della scuola sartoriale e documentazione della storia sartoriale).
A livello organizzativo, le attività necessarie al raggiungimento di tali obiettivi verranno svolte dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia, il cui costo risulta stanziato, per

il Bilancio di previsione 2024-2026, a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente).